



COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo – PIAZZA PIETRO TOSELLI N. 15

C.A.P. 12016 – TEL. 0171.33.77.11 (Centralino)

P.E.C: comune.peveragno@legalmail.it

REGOLAMENTO DELLE UNIONI CIVILI

(ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76)

Approvato con delibera del C.C. n. 7 del 06/02/2024

I N D I C E

- Art. 1 – Oggetto del regolamento**
- Art. 2 – Definizioni**
- Art. 3 – Richiesta di costituzione di Unione Civile – Requisiti**
- Art. 4 – Cause impeditive per la costituzione delle Unioni Civili**
- Art. 5 – Regime patrimoniale dell'Unione Civile.**
- Art. 6 – Diritti e doveri dei soggetti che hanno costituito Unione Civile**
- Art. 6 – Luogo della celebrazione**
- Art. 7 – Scelta del cognome comune dell'Unione Civile**
- Art. 8 – Procedura per la richiesta e costituzione di Unione Civile**
- Art. 9 – Lo scioglimento dell'unione**
- Art.10 – Unioni Civili richieste da cittadini stranieri**
- Art.11 – Unioni Civili tra persone dello stesso sesso contratti all'estero**
- Art.12 – Luogo della celebrazione**
- Art.13 – Giorni ed orari della celebrazione dell'unione civile**
- Art.14 – Organizzazione del servizio**
- Art.15 – Allestimento della sala e prescrizione per l'utilizzo**
- Art.16 – Sanzione Amministrativa**
- Art.17 – Trattamento dati**
- Art.18 – Applicazione**
- Art.19 – Norma di rinvio**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità e l'organizzazione e la tenuta del registro di costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, in ossequio alle norme dettate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2016, in vigore dal 5 giugno 2016, e dai decreti legislativi 19 gennaio 2017, nn. 5, 6 e 7, pubblicati in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 22 del 27/01/2017), con i quali si è concluso l'iter normativo che ha portato ad una disciplina compiuta delle unioni civili, dalla relativa richiesta alla dichiarazione di costituzione, alla trascrizione dell'unioni costituiti all'estero, passando dalla modifica delle norme del codice penale e di diritto internazionale privato, coinvolte dal processo.

La celebrazione dell'unione civile è attività istituzionale gratuita – nei limiti specificati dal presente regolamento – ed hanno luogo, di norma, nei giorni lavorativi, durante il normale orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio e con la disponibilità del locale e del celebrante.

Ufficiale di Stato Civile celebrante è il Sindaco. Per la costituzione delle unioni civili egli può delegare altri soggetti individuati dall'art. 1 c.3 del DPR 396/2000.

Art. 2 – Definizioni

1. È considerata "Unione civile" il rapporto tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso, che costituiscono una famiglia anagrafica basata su un vincolo di natura affettiva, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, favorisce l'integrazione delle Unioni Civili nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio, assicurando la partecipazione ai procedimenti amministrativi alle stesse condizioni che l'ordinamento riconosce alle altre forme di unione familiare.

3. Gli atti dell'amministrazione devono prevedere per le Unioni Civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico sociale.

Art. 3 – Richiesta di costituzione di Unione Civile – Requisiti

Possono richiedere la costituzione dell'Unione Civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, cittadini italiani, comunitari e non comunitari, che abbiano capacità di agire.

Art. 4 – Cause impeditive per la costituzione delle Unioni Civili

1. Sono cause di impedimento per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la minore età dei richiedenti (così come previsto dall'art. 84 del codice civile, ma non sono previste eccezioni per gli ultra sedicenni);

b) la sussistenza, anche per una sola delle parti, di un precedente vincolo matrimoniale o di unione civile tra persone dello stesso sesso;

c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il

nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87 codice civile;

e) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

2. L'iscrizione non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione riconosciuta giuridicamente, i cui effetti non abbiano avuto termine alla data di presentazione della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione di separazione personale sull'atto di matrimonio.

3. La sussistenza di una delle suddette cause impeditive comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 5 - Regime patrimoniale dell'Unione Civile

1. Al momento della costituzione dell'unione civile, le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell'unione (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni).

2. Ai sensi del comma 13, art. 1, Legge 20 Maggio 2016 n. 76, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale o in assenza di dichiarazione, il regime patrimoniale dell'unione civile è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soggetti che hanno costituito Unione Civile

Ai sensi dei commi 11 e 12, art. 1, Legge 20 Maggio 2016 n. 76, con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Art. 7 - Scelta del cognome comune dell'Unione Civile

Ai sensi del comma 10, art. 1, Legge 20 Maggio 2016 n. 76, le parti, mediante dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile possono stabilire di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, per la durata dell'unione civile medesima. Ogni singola parte può, altresì, anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, mediante dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile.

Art. 8 - Procedura per la richiesta e costituzione di Unione Civile

1. I soggetti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 che intendono costituire un'Unione Civile devono chiedere un appuntamento all'Ufficio di Stato Civile – Piazza Pietro Toselli n. 15, piano terra – o contattando l'ufficio telefonicamente o all'indirizzo di posta elettronica anagrafe@comune.peveragno.cn.it - comune.peveragno@legalmail.it affinché, nel giorno concordato, le parti possano congiuntamente comparire dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per richiedere la costituzione dell'unione e dichiarare sotto la propria responsabilità

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, richiamati dagli artt.3 e 4 del presente regolamento.

2. Le coppie, seguendo l'ordine di prenotazione, verranno richiamate e invitate a presentarsi presso l'Ufficio suddetto, in base alla data prescelta per la costituzione dell'Unione, secondo le disponibilità dell'Ufficio di Stato Civile.

3. I cittadini interessati devono presentarsi unicamente con il documento di identità e con la dichiarazione fornita dal competente ufficio debitamente compilata e sottoscritta.

4. L'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni rese, entro i 30 giorni successivi, acquisendo d'ufficio altra eventuale documentazione; nel caso dovesse riscontrare la sussistenza di cause di impedimento o carenza di presupposti, ne dà immediata comunicazione alle parti medesime.

5. Allo stesso modo, completata positivamente l'istruttoria, darà opportuna comunicazione ai richiedenti dell'assenza di impedimenti ai fini della costituzione dell'unione; a partire da questo momento ed entro 180 giorni da tale data, pena la "nullità" del procedimento avviato, le parti possono presentarsi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile per rendere la dichiarazione di costituzione dell'unione.

6. Nel giorno stabilito, gli interessati rendono, congiuntamente e personalmente, dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile che ha ricevuto la richiesta preliminare o suo delegato ed alla presenza di due testimoni da loro scelti, la dichiarazione di costituzione dell'unione civile, con le apposite formule stabilite dal Ministero dell'Interno e l'atto di dichiarazione di costituzione dell'unione civile è iscritto nel registro delle unioni civili.

7. L'Ufficiale di Stato Civile redige apposito processo verbale.

8. Con la dichiarazione di costituzione, le parti vengono informate dei diritti/doveri discendenti dalla costituzione di un'unione civile e possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni oltre ad un cognome comune alla coppia scelto tra di loro.

9. In caso di necessità o convenienza, così come avviene per il matrimonio, art. 109 del codice civile, su istanza delle parti, l'unione può essere costituita in altro comune, previa delega da parte dell'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto la richiesta "preliminare".

10. Nel caso di comprovato impedimento, anche di una sola delle parti, che comporti l'impossibilità di recarsi presso la sede comunale, l'Ufficiale dello Stato Civile, alla presenza dei due testimoni, riceve la dichiarazione nel luogo ove si trova la parte che è impossibilitata a muoversi. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato all'Ufficiale dello Stato Civile.

11. Se anche una sola delle parti versi in imminente pericolo di vita e desidera costituire un'unione civile, deve essere consegnata all'ufficio di stato civile la documentazione medica nella quale si attesti inequivocabilmente tale condizione. In questo caso l'Ufficiale di Stato Civile può ricevere la dichiarazione di costituzione dell'unione civile anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento di entrambe le parti richiedenti sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e sull'assenza di cause impeditive, alla presenza di due testimoni scelti dalle parti e la cui generalità deve essere comunicata preventivamente al competente ufficio. Resta fermo l'adempimento di cui al precedente comma 7 del presente articolo.

12. Ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 20 Maggio 2016 n. 76, l'unione sarà attestata da una certificazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, riportante le generalità e la residenza dei dichiaranti e dei testimoni e il regime patrimoniale prescelto.

13. La costituzione di un'unione, in presenza di uno degli impedimenti succitati comporta la nullità dell'unione stessa, con possibilità di impugnazione da parte di uno dei contraenti, dagli ascendenti prossimi di questi, dal pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse ai sensi del comma 6, art. 1, Legge 20 Maggio 2016 n. 76.

Gli altri motivi di impugnazione sono espressamente previsti dal comma 7, art. 1, Legge 20 Maggio 2016 n. 76

Art. 9 - Lo scioglimento dell'unione

1. Rappresentano cause di scioglimento dell'unione civile la morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione medesima nonché i casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
2. L'unione civile si scioglie, altresì, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
3. Fuori dai casi del precedente punto 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art.10 - Unioni Civili richieste da cittadini stranieri

1. Conformemente a quanto, previsto dalla nuova formulazione dell'art. 32 ter della legge 218/1995, introdotto dal decreto legislativo n. 7/2017, il cittadino straniero, per costituire un'unione civile, deve produrre una certificazione rilasciata dalla competente autorità del proprio Paese, in cui si dichiara che nulla osta alla costituzione dell'unione civile, in base alle leggi dello stato medesimo.
2. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Anche in questo caso vale il richiamo all'articolo 116 del codice civile. Resta salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di sentenza italiana o straniera riconosciuta in Italia.
3. Nel caso in cui anche una sola delle parti dell'unione civile o anche uno solo dei testimoni sia cittadino straniero, deve fornirsi all'Ufficiale dello Stato Civile la prova di comprendere la lingua italiana, mediante dichiarazione debitamente sottoscritta. Qualora la parte o il testimone straniero non intendesse la lingua italiana, i richiedenti dovranno avvalersi di un interprete dagli stessi reperito. Il suddetto interprete dovrà presentarsi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile almeno 3 giorni prima della costituzione dell'unione civile, munito di idoneo documento di identità, al fine di comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e a sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 11 - Unioni Civili tra persone dello stesso sesso contratti all'estero

1. Gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all'estero, secondo le norme vigenti nel Paese di formazione dell'atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l'atto potrà essere inoltrato all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell'interessato tramite l'Autorità Consolare del Paese di formazione dell'atto (art. 17, D.P.R. 396/2000) oppure

consegnato direttamente dall'interessato stesso. L'atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

2. Per chi ha già contratto all'estero un'unione civile tra persone dello stesso sesso, non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell'Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.

Art. 12 – Luogo della celebrazione

Di norma l'unione civile viene celebrata nella sala del Consiglio Comunale, sita al primo piano del Palazzo Comunale. Per i contraenti NON residenti nel Comune di Peveragno, si prevede il versamento di una tariffa come prevista dal vigente Regolamento Comunale per i matrimoni di € 80,00.

Art. 13 – Giorni ed orari della celebrazione dell'unione civile

L'unione civile è celebrata, in base alla scelta dei contraenti, nel giorno e nell'ora da essi indicati e di norma nell'orario di apertura dell'Ufficio dello Stato Civile.

Non sono celebrate le unioni civili nei seguenti giorni:

Tutte le domeniche - 1 Gennaio (capodanno) – 6 Gennaio (Epifania) - Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) - 25 Aprile (Festa della Liberazione nazionale) - 1 Maggio (Festa internazionale del Lavoro) - 2 Giugno (Festa della Repubblica) - 15 Agosto (Assunzione Maria Vergine) – il secondo lunedì di settembre (Festa della Santa Patrona) – 1 Novembre (Ognissanti) - 8 dicembre - 25 dicembre (Natale) - 26 dicembre (Santo Stefano).

La richiesta relativa alla scelta della data, della sala e degli orari per la celebrazione dell'unione civile potrà essere depositata all'atto della richiesta, salvo diverso accordo con l'Ufficio stesso. Qualora queste non pervengano nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione decadrà automaticamente. Nel caso che l'unione civile avvenga su delega di un altro comune, i contraenti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta all'Ufficiale di Stato Civile con anticipo di almeno 30 giorni. L'ufficio provvederà a dare conferma della prenotazione dalla sala entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Art. 14 – Organizzazione del servizio

Competente all'organizzazione della celebrazione dell'unioni civili è l'Ufficio dello Stato Civile. L'eventuale visita della sala destinata alla celebrazione dell'unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti accompagnati da personale comunale.

Art. 15 – Allestimento della sala e prescrizione per l'utilizzo

Il locale individuato per la celebrazione delle unioni civili, deve essere disponibile, pulito e sgombro da cose ed attrezzature estranee alla cerimonia. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa. Gli stessi contraenti sono responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture e/o cose che si dovessero verificare in occasione della cerimonia. Ai contraenti è consentito, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi. È consentito l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e di strumenti musicali senza amplificazione, per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione. Il Comune di Peveragno non è responsabile della custodia degli arredi ed addobbi temporaneamente collocati nella sala di celebrazione. È fatto divieto di spargere riso, coriandoli, fiori, confetti e simili all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia e della sede comunale. Nei medesimi locali non è consentito, altresì, lo svolgimento di festeggiamenti, rinfreschi od altro correlati

alla celebrazione dell'unione civile. I richiedenti la cerimonia si impegnano a risarcire il Comune degli eventuali danni arrecati.

Art. 16 – Sanzione Amministrativa

La violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 con un minimo di € 50,00 sino ad un massimo di € 500,00. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle Sanzioni, nonché per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziario.

Art. 17 – Trattamento dati

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo delle unioni civili, e nei relativi fascicoli personali, è svolta nel rispetto del Codice per la tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

Art. 18 – Applicazione

L'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento non interferisce in alcun modo con la normativa vigente dei Servizi demografici ed in particolare quella riguardante lo stato civile e l'anagrafe, né con altre disposizioni legislative e regolamentari ad essa collegate.

Art.19 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme specifiche dettate dalla L. 20 Maggio 2016, n. 76 e dai decreti legislativi 19 gennaio 2017, n. 5, 6 e 7.